

REGOLAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI (art. 40 Legge 24 giugno 2022, n. 94)

Relazione illustrativa

L'art. 40 (*Adempimenti contabili per la remunerazione dei provvedimenti dei Magistrati per specifico incarico*) della L. 24 giugno 2022, n. 94 affida al Magistrato Dirigente il compito di predisporre una «*apposita disposizione regolamentare*» per indicare gli adempimenti contabili-amministrativi relativi alla liquidazione, a favore dei Magistrati con specifico incarico, del compenso di € 1.178,00 «*per ciascun procedimento trattato e deciso in via definitiva*».

Restano fermi, peraltro, i compensi spettanti ai Giudici per la responsabilità civile che trattano cause in applicazione della L. cost. n. 2/2020: - il c.d. *pede retributivo*, di cui all'art. 4, comma 3 L. n. 4/2004, come mod. dall'art. 54 L. n.207/2021; il compenso fisso (€ 500,00) di cui allo stesso art. 4, comma 1.

La formula di una «*apposita disposizione regolamentare del Magistrato Dirigente*», recata dall'art. 40 L. n. 94/2022, mira alla semplificazione delle modalità di pagamento del «*compenso*» per le singole decisioni giudiziarie del *Giudice per la terza istanza*, del *Giudice per i rimedi straordinari* e del *Giudice per la responsabilità civile*, dovendo:

«*chiarire le fattispecie e le eventuali eccezioni al preventivo deposito e fornire ogni ulteriore indicazione ritenuta utile agli adempimenti contabili-amministrativi*» (comma 1, che modifica l'art. 4, comma 2, L. n. 4 del 2004);

«*definire la procedura da adottare e le necessarie autorizzazioni volte al pagamento del compenso*» (comma 3).

La procedura per la liquidazione del compenso è così articolata:

- a) Cause e procedimenti (di natura civile, penale o amministrativa) in cui la somma di 1.178,00 euro, «*anticipata dalla parte istante o ricorrente*» tramite versamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato del Tribunale con la specifica causale "pagamento compensi ai Magistrati per specifico incarico" viene posta a carico della stessa con il provvedimento definitivo: la somma previamente versata è corrisposta direttamente al Magistrato dall'addetto contabile mediante bonifico sul conto corrente da questi indicato.
- b) Cause e procedimenti in cui la somma di 1.178,00 euro, «*anticipata dalla parte istante o ricorrente*» tramite versamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato del Tribunale con la specifica causale "pagamento compensi ai Magistrati per specifico incarico", viene posta a carico dell'Erario con il provvedimento definitivo: la somma previamente versata è restituita dall'addetto contabile al depositante mediante bonifico sul conto corrente da questi indicato.

- c) Cause e procedimenti in cui la somma di 1.178,00 euro è e resta a carico dell'Erario per disposizione del Giudice o perché trattasi di casi in cui non è dovuta l'anticipazione: il Magistrato Dirigente, appositamente delegato dal Congresso di Stato in via generale (art. 23 decreto n. 53/2003, mod. dall'art. 3 decreto n. 200/2020), previa verifica dei requisiti prescritti *autorizza la spesa* sul capitolo del bilancio che sarà indicato, e l'addetto contabile, attingendo a tale capitolo, provvede alla gestione della pratica contabile che si completerà con la liquidazione a favore dei Magistrati interessati mediante bonifico sul conto corrente da questi indicato, nel rispetto della normativa ordinaria. Nei casi in cui il compenso sia stato pagato al Magistrato direttamente dall'Erario, in assenza della previa anticipazione «*dalla parte istante o ricorrente*», l'addetto contabile comunica all'Ufficio del Registro e Conservatoria il soggetto obbligato al versamento ai fini della rivalsa, tenuto conto anche della regola della soccombenza. (comma 4), che provvede all'iscrizione a ruolo.
- d) La procedura di cui all'art. 40 L. n. 94/2022 si applica anche al pagamento dei compensi dovuti e non liquidati prima dell'entrata in vigore della legge (comma 5).

REGOLAMENTO

Art. 1

1. La somma di € 1.178,00 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 4/2004 e successive modifiche, è anticipata dalla parte istante o dalla parte ricorrente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Tribunale con la causale "*fascicolo n. XX/2022 compensi dei Magistrati per specifico incarico*", mandando al Cancelliere di provvedere all'apertura del conto corrente dedicato presso un Istituto bancario sammarinese.
2. Detto compenso è sempre a carico dello Stato nei seguenti casi:
 - a) astensione del Magistrato a seguito di ricusazione;
 - b) ricorso promosso dal Procuratore del Fisco.
3. L'Ecc.ma Camera, l'ISS, le Aziende Autonome e gli uffici o enti pubblici, che siano parte istante o ricorrente, sono tenuti alla anticipazione di detto compenso.
4. La contabile del bonifico è depositata insieme con l'istanza o il ricorso.
5. Il mancato versamento non determina l'irricevibilità dell'istanza o del ricorso.

Art. 2

1. Il compenso è dovuto a seguito del deposito del provvedimento che definisce il procedimento, qualunque ne sia la denominazione di sentenza, ordinanza o decreto.
2. Il Giudice deve indicare nel provvedimento che definisce il procedimento se il compenso è a carico della parte o dello Stato, precisando se è stato effettuato il previo deposito dalla parte istante o

ricorrente e, nel caso in cui il compenso sia posto a carico dello Stato, disponendone la restituzione alla parte che lo ha anticipato.

Art. 3

1. Se il Giudice stabilisce che il compenso sia posto a carico della parte istante o ricorrente che ha effettuato il deposito, il Cancelliere ne dà comunicazione all'addetto contabile, il quale effettua il versamento della somma direttamente al Giudice, mediante bonifico sul conto corrente da questi previamente indicato.

2. Se il Giudice stabilisce che il compenso sia posto a carico dello Stato, il Cancelliere ne dà comunicazione all'addetto contabile, il quale, nel caso di deposito dalla parte istante o ricorrente, effettua la restituzione all'avente diritto mediante bonifico sul conto corrente da questi previamente indicato. Il titolo per la restituzione è il provvedimento del Giudice.

Art. 4

1. Se la parte istante o ricorrente tenuta alla anticipazione non vi ha provveduto e nei casi in cui, per disposizione del Giudice o del presente Regolamento, il compenso è posto a carico dello Stato, il Cancelliere ne dà comunicazione all'addetto contabile, il quale provvede al pagamento secondo le procedure contabili di liquidazione ordinarie (impegno di spesa, autorizzazione di spesa, liquidazione e completamento della pratica per il tramite della Contabilità Pubblica che dà disposizioni per l'esecuzione del bonifico a favore del magistrato).

2. Salva la necessità dell'autorizzazione specifica di spesa nei casi controversi, devono intendersi autorizzati in via generale, ai sensi dell'art. 23 del decreto n. 53/2003, modificato dall'art. 3 del decreto n. 200/2020, i pagamenti dei compensi di cui al comma 1, con l'attestazione del Cancelliere relativa alla avvenuta definizione del procedimento.

Art. 5

1. Qualora abbia effettuato il pagamento diretto, lo Stato ha diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge 22 dicembre 2011 n. 200, nei confronti della parte tenuta alla anticipazione che non vi ha provveduto, sempre che il compenso sia posto dal Giudice a carico di quest'ultima, ovvero della parte a carico della quale abbia posto le spese di giudizio.

2. In tal caso l'addetto contabile comunica all'Ufficio del Registro e Conservatoria per la formazione dei ruoli i pagamenti effettuati sul capitolo del bilancio 1-2-5940 Spese di giustizia, indicando i soggetti obbligati ai fini della rivalsa. Il titolo per la rivalsa è costituito dal provvedimento del Giudice e dalla attestazione del Cancelliere relativa ai soggetti obbligati. L'Ufficio del Registro e Conservatoria provvede alla formazione dei ruoli.

Art. 6

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al pagamento dei compensi dovuti ai Giudici e non ancora liquidati prima dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 2022 n. 94, sulla base degli elenchi dei provvedimenti definitivi allegati alla nota del Dirigente del 29 giugno 2022. Il Cancelliere, ove occorra, richiede al Giudice che ha emesso il provvedimento definitivo di indicare

se il compenso sia posto a carico della parte istante o ricorrente o dell'Erario. Il Giudice dovrà dare indicazione direttamente nel fascicolo.

2. Il Cancelliere provvede con sollecitudine all'apertura del conto corrente di cui all'art. 1, nel quale sono versate le somme già anticipate, e a richiedere ai Giudici le coordinate bancarie dei conti correnti sui quali i pagamenti vanno effettuati.

3. Con il presente Regolamento devono intendersi autorizzate le spese per i pagamenti a carico dello Stato, imputate sul capitolo del bilancio 1-2-5940. Alla gestione contabile darà seguito l'addetto contabile in base alle indicazioni e alle autorizzazioni di procedere fornite dal Cancelliere, anche con riguardo all'eventuale applicazione di ritenute d'imposta.

Art. 7

1. Con la previsione del comma 3 dell'art. 40 della Legge 94/2022 secondo cui "le registrazioni contabili sono eseguite a seguito dell'emissione del provvedimento del Giudice", si deve intendere che l'anno di competenza della pratica contabile è determinata dalla data della sentenza e che nessuna operazione contabile, quando dovuta, va eseguita prima di tale data.

2. Il Cancelliere trasmette all'operatore contabile le informazioni relative al fascicolo o ogni altra informazione utile alla gestione della pratica, solo a seguito della emissione del provvedimento del Giudice.

3. La trasmissione della pratica dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie al completamento della gestione contabile.

4. Il Cancelliere, sulla base delle autorizzazioni previste dal presente regolamento, dovrà dare disposizioni per iscritto in ordine all'esecuzione dei pagamenti in ottemperanza del provvedimento del Giudice all'addetto contabile, mero esecutore delle operazioni.

Il Dirigente
Giovanni Canzio

